



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

REPERTORIO N.11527

CONTRATTO DI APPALTO

OGGETTO: Appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori per la realizzazione di nuova palestra presso la sede dell'I.I.S. "CECCHI" di Pesaro per adeguamento alle esigenze didattiche Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU (M4C1I3.3) - Numero gara: 9454323 - CIG: A03279728B - CUP: B71B22001190006

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemilaventiquattro (2024) addì **Ventidue (22)** del mese di **Luglio** negli Uffici della Provincia, avanti a me **Dott. Michele Cancellieri**, Segretario Generale della Provincia di Pesaro e Urbino, autorizzato a rogare i contratti ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n.267/2000, si sono personalmente costituiti:

- 1) **Arch. Maurizio Bartoli**, nato a [REDACTED], nella sua qualità di Dirigente del Servizio 6 “Edilizia Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo", il quale interviene nel presente atto non in proprio ma, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n.267/2000, **in nome e per conto della Provincia di Pesaro e Urbino** corrente in Pesaro (PU) viale Gramsci n.4 – P.IVA e C.F. 00212000418, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, di seguito denominata “**Committente**”
- 2) **Arch. Claudia Lorentz** nata a [REDACTED] il [REDACTED] – C.F. [REDACTED], la quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa **GLC Appalti S.r.l.** corrente in Via Orvieto n.20 – 00071 Pomezia (RM) - Partita IVA: 06794041001 - che agisce quale impresa **mandataria** del **Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito assieme a I Consorzio SIMPLEX S.c.a.r.l.** corrente Via Savoia n.78 – 00198 Roma (RM) - Partita IVA: 13889871003 (mandante), debitamente autorizzato alla firma come risulta dall'Atto Costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Mandato Collettivo Speciale con Rappresentanza redatto a cura della dott.ssa Francesca Costantini Notaio in Albano Laziale, Rep. 1908 e registrato ad Albano Laziale il 10/04/2024 al n.6375 Serie 1T, e domiciliata per la carica presso la sede legale ed operativa

della Soc. GLC Appalti S.r.l. in Pomezia (RM) Via Orvieto n°20, di seguito denominata “**Appaltatore**”.

Entrambi, aventi capacità giuridica a contrattare e della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, dichiarano di saper leggere e scrivere (art. 12 della Legge 28/11/2005 n.246) e rinunziano all'intervento dei testimoni al presente atto, ai sensi dell'art.48 della Legge Notarile, di comune accordo e con il mio consenso.

Le parti costituite convengono e stipulano quanto segue:

P R E M E S S O

che con determinazione del Direttore Generale n.1392 del 22/11/2023 è stato nominato l'arch. Maurizio Bartoli, Dirigente del Servizio 6 “Edilizia scolastica – Gestione Riserva Naturale Statale ‘Gola del Furlo” come Responsabile Unico del Procedimento della gara in oggetto;

che con decreto del Presidente di Governo n. 299 del 23/11/2023 é stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, aggiornato con quota fondo opere indifferibili (FOI), relativo all'intervento “PNRR - M4C1I1.3 - CUP B71B22001190006 – Realizzazione di nuova palestra presso la sede dell'I.I.S. "CECCHI" di Pesaro per adeguamento alle esigenze didattiche, finanziato dell'Unione Europea - NEXT GENERATION EU”;

che con determinazione a contrarre n°1430 del 27/11/2023 sono stati approvati il progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, il finanziamento complessivo di € 2.690.446,45 di cui € 74.706,89 per la redazione del progetto esecutivo, €. 2.128.000,00 per l'esecuzione dei lavori ed €. 487.739,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con la medesima determinazione sono state approvate le modalità di affidamento dell'appalto integrato per la redazione della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori da attuarsi mediante procedura aperta ai sensi degli artt.225, comma 8 del D.Lgs. n.36/2023, e art. 14 comma 4 del D.L. 13/2023, seguendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con esclusione delle offerte in aumento e valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 110, del medesimo decreto;

che, in seguito all'esperimento della procedura di gara conclusasi con la proposta di aggiudicazione in favore dell'Appaltatore, sono state avviate tutte le verifiche circa il possesso delle condizioni di partecipazione di cui agli artt.95 e seguenti del D.Lgs. n.36/2023;

che nella documentazione presentata in sede di gara il CONSORZIO SIMPLEX S.C.A.R.L. ha dichiarato che le lavorazioni verranno eseguite tramite la consorziata **Cooperativa Costruzioni**

Servizi Valori Ambiente e Lavoro Società Cooperativa a Responsabilità Limitata in sigla **COSVAL S.C.AR.L.** con sede legale in Milano (MI) Via Ripa di Porta Ticinese n. 39 - cap 20143 – C.F. e P.IVA 01483300115;

che con determinazione dirigenziale n.1619 del 21/12/2023, divenuta efficace con determina n.397 del 27/03/2024, sono state approvate le risultanze della gara e aggiudicato l'appalto all'Appaltatore che ha ottenuto il punteggio complessivo di **82,354 su 100** con il ribasso offerto pari al **4,00%** sull'importo posto a base di gara (€ 1.789.233,77 lavori), per un importo contrattuale complessivo pari ad **€ 2.131.137,54** di cui € 1.717.664,42 per lavori, **€ 74.706,89 per la progettazione** esecutiva (compenso non soggetto a ribasso), € 334.872,53 per costo della manodopera non soggetto a ribasso ed € 3.893,70 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

che l'Appaltatore, nell'Atto Costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Mandato Collettivo Speciale con Rappresentanza già citato in epigrafe, ha previsto che le lavorazioni previste nell'appalto saranno eseguite nelle percentuali di seguito indicate:

- **GLC Appalti Srl: 95,300%** (novanta cinque virgola trecento per cento);
- **Consorzio SIMPLEX – Soc. Consortile a responsabilità limitata: 4,700%** (quattro virgola settecento per cento),

e che il pagamento dei corrispettivi avverrà interamente in capo alla Mandataria.

che l'Appaltatore, per soddisfare i requisiti previsti per la progettazione, ha **indicato il costituendo RTP composto dai seguenti professionisti esterni alla struttura: Arch. Enrico Pannacci** di Perugia (PG) P.IVA 03306020540 progettista architettonico (**capogruppo Mandatario**) - **Arch. Daniele Ripari** di Roma (RM) P.IVA 12453411006 progettista architettonico - **Ing. Alessio Laurenzi** di Perugia (PG) P.IVA 03363450549 progettista strutturale - **Ing. Alessandro Schiaffella** di Perugia (PG) P.IVA 03325560524 progettista impiantista IA.01, IA.02, IA.03 - **Arch. Francesca Testa** di Perugia (PG) P.IVA 03838700544 (**Mandanti**);

che a seguito dell'aggiudicazione, i suddetti professionisti con pec acquisita al prot. 15978 del 23/04/2024, hanno presentato Atto Costitutivo di Raggruppamento temporaneo di Professionisti con mandato collettivo speciale di rappresentanza, al **Mandatario Arch. Pannacci Enrico** residente a [REDACTED] in Via [REDACTED] - Cod. Fisc. [REDACTED], redatto a cura del dott. Piergentile Corneli Notaio in Perugia, Rep. 3146 – Raccolta 1773 - registrato a Perugia in data 09/04/2024 al n.7784 Serie 1T dove i soggetti riuniti dichiarano di eleggere il domicilio esclusivo e unico presso il domicilio dichiarato in comparsa dal Mandatario;

che all'art.3 dell'Atto suddetto viene specificato che il Mandatario incasserà le somme dovute sia

in acconto sia a saldo e che le attività oggetto dell'affidamento sono ripartite tra le parti come di seguito indicato:

- **Arch. Enrico Pannacci** (Mandatario) progettista architettonico e coordinatore dei restanti progettisti, con quota di partecipazione al **26,00% (ventisei per cento)** del totale;
- **Arch. Daniele Ripari** Mandante progettista architettonico – CSP - con quota di partecipazione al **24,00% (ventiquattro per cento)** del totale;
- **Ing. Alessio Laurenzi** Mandante progettista delle strutture, con quota di partecipazione al **25,00% (venticinque per cento)** del totale;
- **Ing. Alessandro Schiaffella** mandante progettista degli impianti - con quota di partecipazione al **20,00% (venti per cento)** del totale;
- **Arch. Francesca Testa** mandante “giovane professionista” con quota di partecipazione al **5,00% (cinque per cento)** del totale;

Che in particolare, lo Sportello Unico Previdenziale INPS – INAIL – CNCE ha emesso i seguenti Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line regolari in favore di:

- **GLC Appalti S.r.l. (Mandataria)** con prot. n. INAIL_44585828 avente scadenza in data 11/11/2024;
- **SIMPLEX S.c.a.r.l. (Mandante)** con prot. n. INPS_41831602 avente scadenza in data 12/11/2024;
- **COSVAL S.C.AR.L.** (Ditta del Consorzio esecutrice dei lavori) con prot. INPS_41080835 avente scadenza in data 20/09/2024;
- **Arch. Enrico Pannacci** (Mandatario) progettista architettonico risulta possedere regolare Certificazione INARCASSA – Matricola [REDACTED] pervenuta con prot.22910 del 06/06/2024;

Che, in merito ai controlli previsti dalla normativa vigente in materia di antimafia da effettuarsi mediante il sistema informatico Si.Ce.Ant. Risulta quanto segue:

- il Ministero dell'Interno ha rilasciato l'informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art.3 c. 2 del D.L. 16/07/2020, n. 76 per la soc. GLC APPALTI S.R.L. (mandataria): Protocollo n. PR_RMUTG_Ingresso_0479808_20231221;
- Il Consorzio SIMPLEX S.C.A.R.L. (mandante) risulta essere iscritto nella *White List* della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma dal 15/04/2024 con scadenza il 16/04/2025;
- COSVAL S.C.AR.L. (consorziata esecutrice) risulta aver chiesto l'iscrizione alla *White List* della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Milano in data 05/04/2022;

Che in merito ai progettisti indicati dal concorrente, poiché gli stessi risultano liberi professionisti non organizzati in forma di impresa, la documentazione antimafia non va richiesta ai sensi dell'art. 85

del D.Lgs. n.159/2011, che per il principio di tassatività e legalità, non può essere esteso ai soggetti diversi da quelli ivi indicati (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n.2212 del 02/03/2023) e come comunicazione trasmessa tramite Si.Ce.ant dalla Prefettura di Roma in merito ad uno dei professionisti.

Che l'Amministrazione Provinciale, pertanto, può procedere con la stipula del contratto, previa comunicazione alla Prefettura competente (art. 3-bis del DPCM 18 aprile 2013) e sotto condizione risolutiva di revoca o recesso qualora la Prefettura accerti l'insussistenza delle condizioni previste per l'iscrizione alla "White list" e ne disponga la cancellazione dall'elenco e fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

Che tale aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.90 del D.Lgs. n.36/2023, è stata comunicata a tutti i concorrenti con pec prot. 46973 del 22/12/2023 mentre la successiva dichiarazione di efficacia è stata comunicata con pec prot. n. 12351 in data 28/03/2024;

Che, essendo trascorsi almeno 30 giorni dalla suddetta comunicazione dell'aggiudicazione senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto ed essendo ancora in corso di validità le certificazioni relative alla verifica dei requisiti generali e speciali, si può procedere alla stipula del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.55 del D.Lgs. n.36/2023.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano quanto in premessa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

La Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata **dall'arch. Maurizio Bartoli**, affida al RTI composto da **GLC APPALTI S.R.L.** di Pomezia (RM) Partita IVA: 06794041001 (**mandataria**) e **CONSORZIO SIMPLEX S.C.A.R.L.** di Roma (RM) Partita IVA: 13889871003 (**mandante**), rappresentata dall'**Arch. Claudia Lorentz**, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto integrato che ha per oggetto il servizio di progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori denominati: Realizzazione di nuova palestra presso la sede dell'I.I.S. "CECCHI" di Pesaro per adeguamento alle esigenze didattiche. Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU (M4C1I3.3) - Numero gara: 9454323 - CIG: A03279728B - CUP: B71B22001190006.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire la progettazione, i lavori e ulteriori prestazioni alle condizioni previste nel presente contratto, nel bando di gara, nel disciplinare e relativi allegati e nel progetto di fattibilità tecnico economica che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'Appaltatore, oltre che, in ogni caso secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n.36/2023 e al D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché di quelle contenute, per quanto non diversamente specificato e non in contrasto, nel D.M.LL.PP. n.145/2000.

Art. 2 – Importo del contratto

L'importo complessivo netto del contratto ammonta ad € **2.131.137,54** IVA esclusa di cui € **74.706,89** per la redazione della progettazione definitiva (compenso non soggetto a ribasso), € **1.717.664,42** per l'esecuzione dei lavori - € 334.872,53 per costo della manodopera non soggetto a ribasso ed € 3.893,70 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, a seguito dell'offerta presentata dall'Appaltatore, alla quale corrisponde il ribasso pari al 4,00%.

Il contratto è stipulato a “corpo” ai sensi dell'Allegato I dell'art.5, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023. Il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Il corrispettivo contrattuale è quindi riferito alla prestazione complessiva come eseguita e dedotta nel presente contratto.

Per la revisione prezzi si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 3 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Costituiscono parte integrante del presente contratto, in quanto richiamati e materialmente allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto (**Allegato “A”**) – Computo metrico Estimativo (**Allegato “B”**) – l'Offerta Tecnica composta da: “Relazione Tecnica Illustrativa – Computo Metrico Migliorie non estimativo - Elaborati Grafici (**Allegato “C1 - 2 -3”**) - l'Offerta Economica composta da: “Offerta Economica” - “Dichiarazioni Integrative offerta economica – Elenco Prezzi unitari offerti con analisi migliorie” (**Allegato "D1 - 2 - 3"**), in regola con le vigenti norme sul bollo.

Il Capitolato generale, gli elaborati grafici e le relazioni, i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n.81/2008, il cronoprogramma e le polizze di garanzia sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati e vengono conservati dal Committente. L'Appaltatore dà atto di averne ricevuta copia.

È inoltre parte integrante del presente contratto in quanto richiamato anche se non materialmente allegato il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 così come modificato con D.P.R. n.81 del 13 giugno 2023 e liberamente consultabile al link <https://www.provincia.pu.it/funzioni/organizzazione-generale/servizi->

Art. 4 – Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali

Il tempo contrattuale è costituito come segue:

- per la redazione della progettazione esecutiva è previsto un tempo di **60 giorni naturali** e consecutivi la cui decorrenza è prevista a seguito di apposito provvedimento emesso dal RUP. In difetto la decorrenza parte automaticamente a far data dal quindicesimo giorno dopo la sottoscrizione del contratto. E' consentito al RUP ordinare l'avvio della progettazione esecutiva anche in pendenza della stipula del contratto, sotto le riserve di legge;
- per l'esecuzione dei lavori è previsto un tempo di **500 giorni naturali** e consecutivi la cui decorrenza è prevista a seguito di apposito verbale di consegna redatto dal Direttore dei Lavori e vistato dal RUP. Tale verbale è subordinato all'approvazione del progetto esecutivo da parte del Committente.

Le parti danno atto che in data **27/03/2024** è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza in pendenza di stipula del contratto, acquisito al prot. 12216 del 27/03/2024.

Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione, sospensioni, proroghe e penali si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

Si specifica, ai sensi di quanto indicato all'art.10, comma 2, del D.M. n.49/2018, che in caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui all'art.121 del D.Lgs. n.36/2023, il risarcimento del danno dovuto all'esecutore sarà quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere

e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Art. 5 – Anticipazione e liquidazione dei corrispettivi

Si da atto che, con comunicazione acquisita agli atti al prot. n. 21998 del 03/06/2024, il Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti composto da: **Arch. Enrico Pannacci** di Perugia (PG) P.IVA 03306020540 progettista architettonico (**capogruppo**) - **Arch. Daniele Ripari** di Roma (RM) P.IVA 12453411006 progettista architettonico - **Ing. Alessio Laurenzi** di Perugia (PG) P.IVA 03363450549 progettista strutturale - **Ing. Alessandro Schiaffella** di Perugia (PG) P.IVA 03325560524 progettista impiantista IA.01, IA.02, IA.03 - **Arch. Francesca Testa** di Perugia (PG) P.IVA 03838700544, hanno dichiarato di rinunciare all'erogazione dell'anticipazione per i servizi di progettazione.

Si da atto inoltre che, con la medesima comunicazione acquisita agli atti al prot. n. 21998 del 03/06/2024, l'Appaltatore si riserva la facoltà di richiedere l'anticipazione prevista ai sensi dell'art.125 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 dopo la stipula del presente contratto, previa comunicazione al RUP e contestuale presentazione della relativa garanzia fidejussoria dell'importo di € **355.297,71**.

Il **pagamento del corrispettivo per la redazione della progettazione esecutiva** avverrà dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Committente e come indicato all'art. 1 e 4 dell'Atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti citato in premessa, il mandatario Enrico Pannacci "sarà colui che incasserà le somme dovute sia in acconto, sia a saldo esonerando l'Ente Appaltante da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati ad esso" ed "assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della Legge n.136 del 2020 e smi";

Il **pagamento dei corrispettivi per l'esecuzione dei lavori** avverrà con rate in acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto del ribasso d'asta, della ritenuta, delle altre detrazioni specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto e delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad € 500.000,00. Le modalità per i pagamenti delle di acconto e di saldo sono specificate dal Capitolato Speciale d'Appalto. L'Appaltatore, all'art.1 dell'Atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese citato in premessa, ha previsto che il pagamento dei corrispettivi per l'esecuzione dei lavori e delle opere oggetto dell'appalto avverrà interamente in capo alla Mandataria a fronte di fatturazione emessa dalla stessa, la quale provvederà ad effettuare a sua volta i pagamenti dei corrispettivi imputabili al Mandante.

nella nota stessa;

Il Professionista **Enrico Pannacci** (mandatario del Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti) con nota prot. n.28110 del 09/07/2024 dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del servizio di progettazione è il seguente:

- [REDACTED] – Agenzia [REDACTED] – sede [REDACTED] – codice IBAN: IT [REDACTED] e la persona autorizzata è l'Arch. **Enrico Pannacci** le cui generalità sono indicate nella nota stessa.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento, tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010.

L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art.3 della L. n.136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 7 – Cauzioni e garanzie

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art.117 del D.Lgs. n.36/2023, ha presentato cauzione definitiva mediante

[REDACTED]
[REDACTED] per un valore pari a € **106.556,88** nell'interesse dell'Appaltatore e a favore della Provincia di Pesaro e Urbino.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. In caso di inadempienze contrattuali ad opera dell'Appaltatore, il Committente incamererà in tutto o in parte la cauzione di cui sopra, fermo restando che l'Appaltatore dovrà provvedere, eccezion fatta per il caso di

risoluzione del contratto, alla sua integrale ricostituzione entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta del Committente.

L'importo garantito, ai sensi dell'art.117, del D.Lgs. n.36/2023, verrà progressivamente svincolato a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, mentre l'ammontare residuo sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Resta inoltre in capo all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a persone o cose, sia per dipendenti o materiali di proprietà del medesimo sia per quelli che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle successive attività di manutenzione connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo.

Con nota acquisita agli atti con prot. 21440 del 29/5/2024 il RUP Arch. Maurizio Bartoli fa presente che per mero errore materiale nelle partite 2) e 3) sono stati inseriti degli importi nel CSA non coerenti con l'appalto, pertanto la polizza C.A.R. dovrà comprendere solo la somma indicata alla partita 1) pari ad € 2.131.137,54.

A tal fine, contro i rischi che possono verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n.36/2023, l'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa n. [REDACTED] del [REDACTED] emessa da "[REDACTED]

[REDACTED] - come di seguito specificato:

Sezione A

Partita 1: Opere **€ 2.131.137,54**

Sezione B

Responsabilità Civile – Massimale sinistro assicurato € 2.000.000,00

Art. 8 – Cessione del contratto, subappalto e modifiche del contratto

E' vietata, a pena di nullità, la cessione parziale o totale del presente Contratto.

È consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base a quanto dichiarato in sede di gara dall'Appaltatore, ossia:

- GLC APPALTI S.R.L. (mandataria): le lavorazioni consentite nei limiti di legge,
- CONSORZIO SIMPLEX S.C.A.R.L. (mandante): le lavorazioni/opere rientranti nella categoria OG11, nei limiti della normativa vigente e come previsti da disciplinare di gara e bando ad impresa in possesso di relativa qualificazione - nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.119 del D.Lgs. n.36/2023.

Il Committente corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art.119, del D.Lgs. n.36/2023. Il presente contratto potrà essere modificato secondo quanto previsto dall'art.120 del D.Lgs. n.36/2023.

Art. 9 – Modalità e termini di collaudo

I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo, secondo le norme dell'art.116 del D.Lgs. n.36/2023 e della Parte II, Titolo X del D.P.R. n.207/2010 nonché di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10 – Oneri e obblighi dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici e quant'altro richiamato dal presente contratto, nonché quanto più specificatamente indicato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 e del codice di comportamento della Provincia di Pesaro e Urbino. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art.11 – Prescrizioni e obblighi PNRR per il soggetto realizzatore

Il soggetto realizzatore si obbliga:

- a rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura;
- a comunicare il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione degli scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, l'applicazione delle penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione o per il mancato rilascio degli output previsti nonché il rilascio di eventuali "prodotti/output" di conclusione delle attività al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto;
- ad assicurare il contributo programmato all'indicatore comune ed eventualmente al contributo ai tagging ambientali e digitale;
- a rispettare i requisiti del DNSH richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento/Misura di riferimento, in particolare devono essere escluse le seguenti attività, come riportato nelle citate Linee guida allegata alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 11/08/2022 n°30:
 - attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;

- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EST) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento
- attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.
- a rispettare i requisiti e le specifiche condizionalità PNRR richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento/ Misura di riferimento.

Art. 12 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti dal D.Lgs. n.81/2008 e di essere edotto, in proposito, dell'opera e delle situazioni oggettive dell'ambiente in cui è chiamato ad operare. L'Appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza nei cantieri, della prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008.

Art. 13 – Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro negli accordi integrativi, territoriali e aziendali vigenti, per il settore di attività e per la località in cui sono eseguiti i lavori medesimi.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale assistenziale, assicurativa e sanitaria previste dalla vigente normativa e nel rispetto della Legge n.68/1999.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a trasmettere al Committente, prima dell'inizio dei lavori, tutta la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali - inclusa la Cassa Edile- Assicurativi ed Antinfortunistici.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga a quanto stabilito nella Legge Regionale n.33 del 18/11/2008 Regione Marche avente ad oggetto "Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili".

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a rispettare quanto statuito nella Legge Regionale n.8 del 23/02/2005 Regione Marche, ovvero, avendo cantieri attivi nel territorio regionale, ad iscriversi alla Cassa Edile competente per territorio e a comunicare gli estremi

dell'iscrizione al Committente.

Art. 14 – Risoluzione e recesso

La risoluzione contrattuale e il diritto di recesso del Committente sono disciplinati dagli artt.122 e 123 del D.Lgs. n.36/2023 e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva di revoca o recesso qualora la Prefettura effettui le ulteriori verifiche con esito ostativo al rilascio della documentazione antimafia e fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (art. 3, commi 2 e 4 del D.L. n.76/2020 convertito in L. n.120/2020 cui si rimanda).

Art. 15 – Richiamo alle norme e ai regolamenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia in materia di lavori pubblici, e in particolare:

- il D.Lgs- 31 marzo 2023, n.36;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 per le parti ancora in vigore;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 per le parti ancora in vigore;
- il D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.L. n.76/2020 convertito in L. n.120/2020;
- il D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021.

L'Appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013.

L'Appaltatore, con sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16 - ter del D.Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza della Provincia, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto funzionario ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento (approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 10 del 30/01/2014) ovvero conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.

Art. 16 – Controversie

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art.210 del D.Lgs. n.36/2023, sono devolute al competente foro di Pesaro. È pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art.213 del D.Lgs. n.36/2023.

Art. 17 – Spese contrattuali e trattamento fiscale

Tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e dei disegni di progetto nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo ai fini della registrazione del presente contratto di importo pari ad € 250,00 è stata assolta con le modalità telematiche utilizzando il modello F24 – Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE) di cui alla Circolare Agenzia Entrate n.22/E del 28/07/2023.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Committente.

Il presente atto, composto da n. 15 facciate di carta bollata, viene letto alle parti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e in segno di accettazione avanti a me lo sottoscrivono con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge come verificato a mia cura.

Per l'Appaltatore: *Maurizio Bartoli*

Originale firmato digitalmente

Per il Committente: *Claudia Lorentz*

Originale firmato digitalmente

Il Segretario Generale della Provincia di Pesaro e Urbino: *Michele Cancellieri*

Originale firmato digitalmente